



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2364**

Disposizioni in materia di incentivazione all'abolizione delle barriere architettoniche negli stabilimenti  
balneari

# Indice

1. DDL S. 2364 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 2364 .....	4

## **1. DDL S. 2364 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2364  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di incentivazione all'abolizione delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari

---

Iter

**10 novembre 2021:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2364**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Roberta Toffanin](#) ( [FIBP-UDC](#) )

**Cofirmatari**

[Massimo Mallegni](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Maria Alessandra Gallone](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Nazario Pagano](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Emilio Floris](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Andrea Cangini](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Gabriella Giammanco](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Marco Perosino](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Adriano Paroli](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Franco Dal Mas](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Barbara Masini](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Maria Virginia Tiraboschi](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Paola Binetti](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Licia Ronzulli](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Dario Damiani](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Claudio Fazzone](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Massimo Ferro](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Giancarlo Serafini](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Enrico Aimi](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Anna Carmela Minuto](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Alfredo Messina](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Fulvia Michela Caligiuri](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Giacomo Caliendo](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Alberto Barachini](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Fiammetta Modena](#) ( [FIBP-UDC](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 agosto 2021**; annunciato nella seduta n. 356 del 5 agosto 2021.

Classificazione TESEO

BARRIERE ARCHITETTONICHE , STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI , CREDITO DI IMPOSTE

**Articoli**

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), FONDI DI BILANCIO (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla **6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)** in sede redigente il 10 novembre 2021. Annuncio nella seduta n. 377 del 10 novembre 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2364

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2364

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOFFANIN**, **MALLEGNI**, **GALLONE**, **PAGANO**, **FLORIS**, **CANGINI**, **GIAMMANCO**, **PEROSINO**, **PAROLI**, **DAL MAS**, **MASINI**, **TIRABOSCHI**, **BINETTI**, **RONZULLI**, **DAMIANI**, **FAZZONE**, **FERRO**, **SERAFINI**, **AIMI**, **MINUTO**, **Alfredo MESSINA**, **CALIGIURI**, **CALIENDO**, **BARACHINI** e **MODENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2021

Disposizioni in materia di incentivazione all'abolizione delle barriere architettoniche negli stabilimenti balneari

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, si prefigge l'obiettivo di promuovere interventi destinati a consentire e a migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle attrezzature delle strutture balneari aperte al pubblico da parte dei soggetti affetti da disabilità con mobilità ridotta o non vedenti, incentivando la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto la libertà tra i cittadini, generando diseguaglianze tra gli stessi.

A tal fine viene proposto un incentivo fiscale affinché l'impresa che adegua i propri spazi per l'accesso e la fruizione dei relativi servizi possa usufruire, per le spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della legge, di un credito di imposta pari al 75 per cento, previa presentazione dell'attestazione degli avvenuti lavori di adeguamento.

Il riconoscimento del credito di imposta di cui sopra può essere richiesto da chiunque sia titolare o gestore di una società o impresa individuale che operi nel campo della balneazione, previo controllo della conformità dei lavori da parte delle Autorità preposte.

I lavori di adeguamento devono essere eseguiti secondo le norme vigenti - in ciascuna regione - in materia urbanistica e consentire la piena utilizzazione e accessibilità delle attrezzature o degli edifici nel loro complesso e qualora ciò non fosse completamente realizzabile, garantirle nelle loro parti fondamentali, in particolare in quelle nelle quali vengono prestati i servizi principali per i quali l'edificio stesso si caratterizza.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le spese documentate, nel limite annuo di 30.000 euro, relative agli interventi destinati a consentire e migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle attrezzature e dei servizi delle strutture balneari aperte al pubblico da parte dei soggetti affetti da disabilità con mobilità ridotta o non vedenti, spetta un credito d'imposta pari al 75 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applica ai titolari e ai gestori di società o imprese individuali che operano nel settore della balneazione.

3. Ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui al comma 1, è necessario presentare la documentazione attestante l'entità delle spese sostenute e il documento di controllo con esito positivo emesso dalle

Autorità preposte all'espletamento dello stesso.

4. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

